



**COMUNICATO UFFICIALE N. 165/L
DEL 21 DICEMBRE 2015**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

165/331

REGOLAMENTO ELETTORALE LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Regolamento elettorale della Lega Italiana Calcio Professionistico per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti, dei componenti del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri Federali di spettanza della Lega Pro ai sensi dello Statuto Federale, e del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro

Publicato in Firenze il 21 Dicembre 2015

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso Miele**

**Regolamento elettorale della Lega Italiana Calcio Professionistico (per brevità: Lega Pro)
per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti, dei componenti del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri Federali di spettanza della Lega Pro ai sensi dello Statuto Federale, e del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro**

* * * * *

**Capo I
Norme di carattere generale per lo svolgimento delle elezioni
Articolo 1**

Oggetto, finalità ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, stabilisce le norme per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti, dei componenti del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri Federali di spettanza della Lega Pro ai sensi dello Statuto Federale, e del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro.
2. Secondo quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, il presente regolamento elettorale si ispira a criteri di democrazia interna ed è volto a garantire il pieno e libero esercizio del diritto di voto e del diritto di elettorato attivo e passivo a favore degli aventi diritto.
3. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia in quanto compatibili con le norme dello Statuto della Lega Pro e con le norme dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio.

**Articolo 2
Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi della Lega Pro vengono indette, secondo le modalità e i tempi previsti dallo Statuto e dalle norme federali, per il rinnovo delle cariche.

**Articolo 3
Convocazione dell'assemblea elettiva**

1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, l'assemblea per l'elezione degli organi della Lega Pro è convocata mediante pubblicazione su comunicato ufficiale almeno sette giorni prima della data della riunione e con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora di convocazione.
2. L'avviso di convocazione è contemporaneamente inviato alle società che hanno diritto a partecipare all'assemblea tramite fax o altro mezzo elettronico alle utenze indicate dalle stesse società all'atto di iscrizione ai Campionati di competenza o a quelle successivamente comunicate.

**Articolo 4
Partecipazione all'assemblea elettiva**

1. Possono partecipare all'assemblea per l'elezione degli organi della Lega Pro le società associate nella Lega Pro nella stagione sportiva in cui si svolge l'assemblea, e sempreché le elezioni si svolgano successivamente alla loro formale adesione.
2. Ai fini della partecipazione all'assemblea elettiva, le società debbono essere rappresentate, in via esclusiva ed inderogabile, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente articolo.
3. Ogni società deve essere rappresentata dal suo legale rappresentante.
4. In caso di indisponibilità del suddetto legale rappresentante, le società possono farsi rappresentare da un delegato scelto esclusivamente fra gli amministratori della società, oppure tra i soci della stessa, purché persona fisica, o tra soggetti facenti parte dell'organico societario sulla base del censimento depositato presso la Lega Pro.
5. La società può farsi rappresentare in assemblea da un delegato di altra società della stessa Lega Pro. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di una società, oltre la propria.
6. La rappresentanza della società deve risultare da delega scritta, contenente, nel caso di cui al precedente comma 4, il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato, ovvero, nel caso di cui al precedente comma 5, la ragione sociale della società. La delega deve essere sottoscritta dal Presidente della società, o da chi ne fa le veci, o da chi abbia i poteri di legale rappresentanza.
7. Le operazioni di verifica dei poteri sono demandate ad una Commissione nominata di volta in volta dal Consiglio Direttivo, che può avvalersi, a tal fine, anche dell'Ufficio del Giudice Sportivo.
8. All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente ed i Vice Presidenti della Lega, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, nonché i Consiglieri federali eletti in rappresentanza della Lega Pro. I componenti del Consiglio Direttivo, quando rappresentano direttamente le rispettive loro società, hanno diritto al voto.
9. All'assemblea possono presenziare, senza diritto di voto, i soggetti e le autorità federali che siano stati invitati dal Presidente della Lega Pro.

10. All'assemblea possono altresì essere presenti i soggetti che abbiano chiesto di essere invitati all'assemblea perché intendono avanzare la propria candidatura a Presidente o Vice Presidente della Lega Pro e siano stati regolarmente e formalmente invitati dal Presidente uscente o da chi ne fa le veci.
11. Allo scopo di vigilare sulla regolarità dello svolgimento delle operazioni di voto, all'assemblea possono essere altresì invitati uno o più ispettori della Lega Pro, nonché uno o più rappresentanti della Procura Federale.

Articolo 5


Costituzione e validità dell'assemblea elettiva

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro l'assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di non meno di un terzo dei voti assembleari.
2. Ai fini della capacità rappresentativa e deliberativa nella costituzione dell'assemblea e nelle votazioni, a ciascuna società è attribuito un solo voto.
3. L'assemblea è dichiarata aperta dal Presidente della Lega Pro o da chi lo sostituisce ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.
4. Subito dopo l'apertura dell'assemblea, su invito del Presidente della Lega Pro o del suo sostituto, l'assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da due o più scrutatori.
5. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario dell'assemblea medesima. Quando il Presidente della Lega Pro lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Articolo 6

Modalità di svolgimento delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto devono essere svolte in modo tale da garantire la personalità, la libertà e la segretezza del voto.
2. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, le votazioni per l'elezione degli organi della Lega Pro, in quanto riguardanti persone, si svolgono per appello nominale a scrutinio segreto.
3. L'elezione degli organi della Lega Pro avviene mediante scrutini separati secondo le modalità previste nel presente regolamento, procedendo, prima alle operazioni di voto riguardanti l'elezione del Presidente, e successivamente, con distinti e separati scrutini, alle operazioni di voto riguardanti gli altri organi da eleggere, con priorità stabilita dal Presidente dell'assemblea.
4. Al fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, per ogni votazione vengono usate schede elettorali di colore diverso su cui è riportata l'indicazione dell'organo a cui la votazione si riferisce.
5. Il seggio per lo svolgimento delle operazioni di voto deve essere costituito nella stessa sala dove si svolge l'assemblea elettiva o in un locale attiguo alla stessa.
6. Nei locali dove si svolgono le operazioni di voto, delimitati sulla base di quanto previamente stabilito dal Presidente dell'assemblea, possono essere presenti solo gli aventi diritto al voto e i soggetti che siano stati invitati dal Presidente della Lega Pro secondo quanto previsto dalle disposizioni precedenti. Tutti gli altri soggetti, ivi compresi i rappresentanti della stampa, devono sostare al di fuori dei locali dove si svolgono le operazioni di voto come sopra delimitati.
7. Il rispetto delle prescrizioni riguardanti l'accesso nei locali dove si svolgono le operazioni di voto, come sopra delimitati, è affidato, di norma, a due o più ispettori della Lega Pro.
8. Al fine di garantire la libertà e la segretezza del voto, la scheda elettorale viene consegnata all'avente diritto al voto in prossimità della cabina elettorale da uno dei componenti della Commissione nominata dal Presidente dell'assemblea cui è demandato lo scrutinio, che può avvalersi, a tal fine, anche dell'Ufficio del Giudice Sportivo. Della avvenuta consegna della scheda viene preso nota da un rappresentante della predetta Commissione su apposito elenco che fa parte integrante del verbale di assemblea.
9. Al momento del ritiro della scheda elettorale l'elettore deve depositare sul tavolo posto davanti alla predetta Commissione telefoni cellulari o altri strumenti riprodottrici di immagini che possano compromettere la segretezza e la libertà del voto.
10. Il voto deve essere espresso dall'avente diritto solo nella cabina elettorale, con la penna o matita che riceve dalla Commissione unitamente alla scheda elettorale, e in modo da non rendere riconoscibile il voto.
11. Al fine di garantire la libertà e la segretezza del voto, l'elettore, dopo aver votato e prima di uscire dalla cabina, ripiega la scheda elettorale e la depone personalmente, alla presenza della predetta Commissione, nell'apposita urna ubicata in prossimità della cabina elettorale.
12. Lo scrutinio dei voti viene effettuato dagli scrutatori al termine di ogni votazione prima di procedere alla votazione successiva.
13. Salvo quanto espressamente previsto dal presente regolamento, per l'elettorato attivo, l'elettorato passi-



vo, i requisiti di eleggibilità, le ipotesi di inelleggibilità, di incompatibilità, di dimissioni, di decadenza, di surroga e di durata del mandato degli organi della Lega Pro si fa rinvio alle apposite disposizioni previste in materia dallo Statuto della Lega Pro e dalle altre norme federali.

Articolo 7

Validità della elezione

1. Salvo il caso di maggioranze qualificate espressamente previste dallo Statuto della Lega Pro, dal presente regolamento o da altre norme federali, l'elezione è valida ed efficace quando abbia riportato la maggioranza dei voti espressi dalle società presenti all'assemblea.

Capo II

Articolo 8

Elezione del Presidente della Lega Pro


1. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, il Presidente della Lega Pro è eletto dall'assemblea delle società associate alla Lega Pro al momento di svolgimento delle elezioni, le quali votano su candidature libere, che possono essere annunciate in qualsiasi momento antecedente l'inizio delle operazioni di voto.
2. Prima di ogni altro intervento e prima dell'inizio delle operazioni di voto per l'elezione del Presidente della Lega Pro, il Presidente dell'assemblea invita, se presenti in sala, i soggetti interessati ad avanzare la propria candidatura, concedendo loro la possibilità di esporre il proprio programma in un intervento la cui durata, comunque congrua, viene stabilita dal Presidente dell'assemblea. Se un candidato a Presidente della Lega Pro non è presente in sala, la sua candidatura può essere avanzata da un rappresentante di una società sportiva associata presente in assemblea.
3. Dopo gli interventi dei singoli candidati possono esservi altri interventi dei partecipanti all'assemblea, la cui durata non potrà superare il limite di tempo di volta in volta stabilito dal Presidente dell'assemblea.
4. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, in prima votazione risulta eletto a Presidente della Lega Pro il candidato che abbia riportato la maggioranza dei voti dei componenti l'assemblea, e cioè, la maggioranza dei voti delle società aventi diritto a partecipare all'assemblea, anche se non presenti.
5. Se in prima votazione nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza dei voti dei componenti l'assemblea si procede ad una successiva votazione, in cui risulta eletto a Presidente della Lega Pro il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti delle società presenti all'assemblea.
6. In caso di parità di voti fra due o più candidati, si procede al ballottaggio fra i due o più candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In tal caso, prima di procedere al ballottaggio, fra una votazione e l'altra il Presidente dell'assemblea può sospendere le operazioni di voto per un periodo stabilito dallo stesso Presidente.
7. La proclamazione del Presidente della Lega Pro che risulta eletto avviene, da parte del Presidente dell'assemblea, al termine delle relative operazioni di voto e prima che si proceda alle operazioni di voto per l'elezione degli altri organi iscritta all'ordine del giorno.

Capo III

Articolo 9

Elezione dei Vice-Presidenti della Lega Pro

1. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, i Vice Presidenti della Lega Pro sono eletti dall'assemblea delle società associate alla Lega Pro al momento di svolgimento delle elezioni.
2. Prima di ogni altro intervento e prima dell'inizio delle operazioni di voto per l'elezione dei due Vice Presidenti, il Presidente dell'assemblea invita, se presenti in sala, i soggetti interessati ad avanzare la propria candidatura. Se un candidato a Vice Presidente della Lega Pro non è presente in sala, la sua candidatura può essere avanzata da un rappresentante di una società sportiva associata presente in assemblea.
3. Ai fini dell'elezione dei Vice Presidenti ogni elettore può esprimere due preferenze a favore di candidati comunque distinti.
4. In caso di attribuzione di due preferenze a favore dello stesso candidato vale comunque una sola preferenza. In tal caso, le altre preferenze espresse non possono essere conteggiate neppure ai fini del raggiungimento del quorum previsto.
5. Il voto per l'elezione dei Vice Presidenti è valido anche se viene espressa una sola preferenza.
6. In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, in prima votazione risultano eletti a Vice Presidenti i due candidati che, all'esito dello scrutinio, risultano aver riportato il maggior numero delle preferenze complessivamente espresse, sempreché il numero delle preferenze da essi riportato corrisponda ad almeno il 25 per cento delle preferenze complessivamente espresse.
7. Se all'esito della prima votazione non risulti eletto nessun Vice Presidente, o ne risulti eletto uno solo, si procede a successive votazioni, in cui risultano eletti a Vice Presidente della Lega Pro i candidati, o i



candidato, che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti dei presenti. In caso di parità tra due o più candidati, si procede al ballottaggio fra loro.

8. La proclamazione dei Vice Presidenti della Lega Pro che risultano eletti all'esito dello scrutinio avviene, da parte del Presidente dell'assemblea, al termine delle relative operazioni di voto e prima che si proceda alle operazioni di voto per l'elezione degli altri organi iscritta all'ordine del giorno.

Capo IV

Articolo 10

Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo della Lega Pro

1. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, i componenti il Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea delle società associate alla Lega Pro al momento di svolgimento delle elezioni.
2. Ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ogni elettore può esprimere fino ad un massimo di otto preferenze a favore di candidati comunque distinti.
3. Il voto per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo è valido anche se viene espresso un numero di preferenze inferiore ad otto. In ogni caso il numero delle preferenze da esprimere non può essere superiore ad otto.
4. In caso di attribuzione di due o più preferenze a favore dello stesso candidato vale comunque, in suo favore, una sola preferenza. Le altre preferenze espresse a favore dello stesso candidato non hanno alcun valore e non possono essere conteggiate neppure ai fini del conteggio della somma complessiva delle preferenze.
5. In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, in prima votazione risultano eletti a componenti il Consiglio Direttivo della Lega Pro i candidati che, all'esito dello scrutinio, risultano aver riportato la maggioranza delle preferenze complessivamente espresse dalle società presenti in assemblea.
6. In caso di parità di voti fra due o più candidati a componenti il Consiglio Direttivo della Lega Pro si procede al ballottaggio fra loro.
7. La proclamazione dei componenti il Consiglio Direttivo della Lega Pro che risultano eletti all'esito dello scrutinio avviene, da parte del Presidente dell'assemblea, al termine delle relative operazioni di voto e prima che si proceda alle operazioni di voto per l'elezione degli altri organi iscritta all'ordine del giorno.
8. Nell'ipotesi in cui si debba procedere alla elezione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo che, per qualsivoglia motivo legale o statutario, siano cessati dalla carica e siano stati reintegrati sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, e sempre che sia rimasta comunque in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari, al massimo, al numero dei componenti da eleggere. In caso di parità di voti fra due o più candidati si procede al ballottaggio fra loro.
9. Nell'ipotesi prevista nel comma precedente il componente, o i componenti, del Consiglio Direttivo restano comunque in carica fino alla scadenza naturale di tutto il Consiglio Direttivo.

Capo V

Articolo 11

Elezione dei due Consiglieri federali di spettanza della Lega Pro ai sensi dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.)

1. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) e dallo Statuto della Lega Pro, i Consiglieri federali di spettanza della Lega Pro ai sensi dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) sono eletti dall'assemblea delle società associate alla Lega Pro al momento di svolgimento delle elezioni, le quali votano su candidature libere, che possono essere annunciate in qualsiasi momento antecedente l'inizio delle operazioni di voto.
2. Alla carica di Consigliere federale possono essere eletti anche soggetti che non siano rappresentanti di società associate alla Lega Pro, purché gli stessi soggetti non appartengano ad altre Leghe o ad enti e associazioni partecipanti ad altri organismi o componenti federali.
3. La carica di Consigliere federale di spettanza della Lega Pro ai sensi dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) è incompatibile con qualsiasi altra carica federale di Lega, di altra Lega, di società e di associazioni affiliate alla F.I.G.C.
4. Per l'elezione dei due Consiglieri federali di spettanza della Lega Pro ai sensi dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) ogni società potrà esprimere un numero di preferenze inferiore di un'unità rispetto al numero complessivo dei Consiglieri federali da eleggere.
5. Risultano eletti alla carica di Consigliere federale di spettanza della Lega Pro ai sensi dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) coloro che conseguono il maggior numero di voti.
6. In caso di parità tra più soggetti si procede al ballottaggio.
7. La proclamazione dei due Consiglieri federali di spettanza della Lega Pro ai sensi dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) che risultano eletti all'esito della votazione avviene, da parte del Presidente dell'assemblea, al termine delle relative operazioni di voto.

8. I Consiglieri federali che durante il mandato dovessero ricoprire incarichi in società, associazioni o organismi facenti parte di altra Lega, o in altra Lega o in altra componente federale, decadono dalla carica.
9. La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.

Capo VI Articolo 12

Elezione del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, il Collegio dei Revisori dei conti della Lega è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Le condizioni di eleggibilità, di incompatibilità, di decadenza, di revoca, la sostituzione, i compiti ed i doveri dei componenti ed il funzionamento del Collegio sono regolati dalle disposizioni del codice civile in materia di Collegio sindacale delle società per azioni. I revisori devono, inoltre, essere comunque iscritti all'Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. Prima dell'inizio delle operazioni di voto per l'elezione del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori l'assemblea esercita i poteri di cui all'articolo 2402 del codice civile.
4. Possono in ogni caso ricoprire la carica di revisore unicamente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.). La perdita di tali requisiti comporta la decadenza di diritto dalle rispettive funzioni.
5. La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale di Lega, di altra Lega, di società e di associazioni affiliate alla F.I.G.C.
6. Conformemente a quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro sono eletti dall'assemblea delle società associate alla Lega Pro al momento di svolgimento delle elezioni, le quali votano su candidature libere, che possono essere annunciate in qualsiasi momento antecedente l'inizio delle operazioni di voto.
7. In prima votazione risulta eletto a Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro il candidato che abbia riportato la maggioranza dei voti dei componenti l'assemblea, e cioè, la maggioranza dei voti delle società aventi diritto a partecipare all'assemblea, anche se non presenti.
8. Se in prima votazione nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza dei voti dei componenti l'assemblea si procede ad una successiva votazione, in cui risulta eletto a Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti delle società presenti all'assemblea.
9. In caso di parità di voti fra due o più candidati, si procede al ballottaggio fra i due o più candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
10. Per l'elezione dei due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro ogni elettore può esprimere due preferenze a favore di candidati comunque distinti.
11. In caso di attribuzione di due preferenze a favore dello stesso candidato vale comunque una sola preferenza. In tal caso, l'altra preferenza espressa non viene conteggiata ad alcun fine.
12. Il voto per l'elezione dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro è valido anche se viene espressa una sola preferenza.
13. In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, in prima votazione risultano eletti a componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro i due candidati che, all'esito dello scrutinio, risultano aver riportato il maggior numero delle preferenze complessivamente espresse. In caso di parità tra due o più candidati, si procede al ballottaggio fra loro.
14. Per l'elezione dei due componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro valgono le stesse regole previste per l'elezione dei componenti effettivi previste dal presente articolo.
15. La proclamazione del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Lega Pro che risultano eletti all'esito della votazione avviene, da parte del Presidente dell'assemblea, al termine delle operazioni di voto.


Capo VII Norme finali e transitorie Articolo 13 Norme finali

1. Il presente regolamento, approvato dal Commissario straordinario della Lega Pro facendo uso dei poteri del Consiglio Direttivo della Lega Pro, viene emanato con determinazione dello stesso Commissario straordinario, di cui fa parte integrante, e viene inserito nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo per la sua conservazione.
2. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto della Lega Pro, dopo la sua approvazione il presente regolamento viene inviato alla Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) per essere sottoposto al visto di confor-

- mità da parte della stessa F.I.G.C.
3. Esso è pubblicato, ad ogni effetto di legge, nel sito Internet della Lega Pro ed è valido ed efficace dal momento della sua pubblicazione.

Firenze, 21 dicembre 2015

Il Commissario Straordinario della Lega Pro
Tommaso Miele

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tommaso Miele', with a long horizontal stroke extending to the left and a vertical stroke extending downwards from the end of the signature.